

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2653 del 25/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FACCIOLI STEFANO ARRIGO con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la lavorazione di frutta sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2757 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FACCIOLI STEFANO ARRIGO con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la lavorazione di frutta sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 07/03/2017, acquisita al Prot. Com.le 2204 e da Arpa al PGFC/2017/3759 del 10/03/2017, dall'**Impresa Individuale FACCIOLI STEFANO ARRIGO** nella persona di Fabio Ercolani, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la lavorazione di frutta sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Atteso** che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2341 del 10/03/2017 acquisita da Arpa al PGFC/2017/3759, il Responsabile U.D.P. Ambiente Territorio Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: "(...) valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non

*evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95, prendendo atto altresì della dichiarazione contenuta nella modulistica depositata, che evidenzia l'attività tra quelle a bassa rumorosità elencate all'allegato B del D.P.R. n° 227/2011”;*

**Considerato** che in data 15/03/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 2643 ed al PGFC/2017/4541;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come volontariamente integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3306 del 03/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5012, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - Rapporto istruttorio acquisito in data 24/05/2017;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 334 del 19/07/2012 Prot. Prov.le 73672/2012;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale FACCIOLI STEFANO ARRIGO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale FACCIOLI STEFANO ARRIGO** (P.IVA 03371560404) con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la lavorazione di frutta sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Loc. Montepetra Bassa, Via Cerro n. 31/B.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

### PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento (quattro camere di cui una ad uso del proprietario) e annesso laboratorio per la lavorazione di frutta, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità complessiva di 32 a.e., rilasciata dalla Provincia di Forlì- Cesena con atto n. 334 del 19/07/2012 Prot. n. 73672/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Rispetto all'autorizzazione precedente si è sostituita la fossa Imhoff inizialmente prevista da 37 a.e. con due fosse Imhoff da 19 a.e.. Tale assetto garantisce comunque la medesima efficienza depurativa;
- Le acque reflue sopraccitate pertanto, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 3.998 lt, due fosse Imhoff da 19 a.e. e letto assorbente da 162,50 mq (6,5 x 25,00);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 23/03/2005 Prot. Arpa n. 2386/05, acquisito in atti in data 25/03/2005 al Prot. Prov.le n. 23378/2005, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 130 del 04/04/2005 Prot. n. 25444/2005 precedentemente in possesso della Ditta e successivamente rinnovata negli anni, ad oggi non sono sostanzialmente intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 24/03/2017 al Prot. Arpa n. PGFC/2017/4541;
- Tavola relativa allo schema fognario dell'insediamento, datata 28/02/2017 in scala 1:200, a firma del Geom . Ercolani Fabio, acquisita agli atti in data 24/03/2017 al Prot. Arpa n. PGFC/2017/4541 (*allegata*).

### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Via Cerro n. 31/B – Loc. Montepetra Bassa – Sogliano al Rubicone
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento (quattro camere di cui una ad uso del proprietario) e annesso laboratorio per la lavorazione della frutta
<b>Classificazione degli scarichi</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	32 a.e.
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 3.998 lt, due fosse Imhoff da 19 a.e. e letto assorbente da 162,50 mq (6,5 x 25,00)
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

### PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) Le fosse Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno o con la posa di lastre di cemento di contenimento al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 7) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. In quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**